

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1614)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1961

Norme sulla periodicità dei censimenti generali

ONOREVOLI SENATORI. — La materia dei censimenti è regolata dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839, che stabilisce la periodicità quinquennale per il censimento della popolazione, e dalla legge 18 gennaio 1934, n. 120, che prevede una periodicità decennale per i censimenti dell'industria e commercio e dell'agricoltura.

Le norme legislative anzidette hanno peraltro avuto un'applicazione limitata, a causa soprattutto degli eventi politici e bellici del periodo successivo alla loro emanazione. Sono stati, infatti, eseguiti censimenti della popolazione nel 1931 e nel 1936 e un censimento dell'industria e commercio nel 1937, mentre, nel dopoguerra, i censimenti della popolazione e dell'industria e commercio eseguiti nel 1951

sono stati disciplinati con legge apposita: legge 2 aprile 1951, n. 291.

Il primo censimento dell'agricoltura è stato, invece, eseguito soltanto il 15 aprile dell'anno corrente, in base alle norme di un apposito regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1961, n. 69) emanato in applicazione sia della citata legge n. 120, sia del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica.

Di fronte a tale situazione, venutasi a creare per effetto di disposizioni frammentarie ed in parte superate, si rende indispensabile provvedere ad una regolamentazione che stabilisca con criteri organici e unitari le norme fondamentali per le rilevazioni periodiche, così da evitare, per il futuro, ogni ritardo e incertezza.

Occorre inoltre, in relazione al precetto costituzionale (articolo 81) riguardante le nuove spese, disciplinare con apposita norma la copertura degli oneri derivanti dai censimenti.

Ma la necessità di una coordinata disciplina dei censimenti generali, oltre a rispondere ad esigenze di ordine interno, va messa anche in rapporto con l'attività che svolgono in campo economico e sociale le grandi organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia.

L'O.N.U. e la F.A.O., in particolare, si sono rese promotrici nell'ultimo decennio dell'esecuzione in tutti gli Stati di censimenti demografici ed economici, quali strumenti indispensabili per impostare su basi realistiche i programmi intesi ad elevare il livello generale di vita attraverso un costante impulso alla produzione, agli scambi di beni ed alle riforme sociali nei vari Paesi del mondo.

Sulla base delle considerazioni suesposte, si è ritenuto procedere, senza ritardo, al riordinamento della materia ed è stato all'uopo predisposto il presente disegno di legge, che verrà a sostituire la legislazione vigente, introducendo le seguenti innovazioni:

periodicità decennale per il censimento generale della popolazione, come già previsto per quelli dell'industria e commercio e della agricoltura (articolo 1);

indicazione precisa degli anni in cui dovranno aver luogo i censimenti generali, riunendo nello stesso anno quelli della popolazione e dell'industria e commercio (articolo 2);

assunzione da parte dello Stato delle spese derivanti dalle operazioni di censimento (articolo 3, primo comma).

Gioverà illustrare brevemente i criteri informativi delle nuove disposizioni.

La periodicità quinquennale del censimento della popolazione, introdotta nel 1930, non sembra ormai più necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati sull'entità numerica e sulle caratteristiche strutturali della popolazione.

L'efficienza raggiunta dai servizi anagrafici permette, infatti, di seguire mese per mese i movimenti demografici nell'intero Paese e nelle singole circoscrizioni territoriali, mentre le caratteristiche strutturali della popolazione non subiscono variazioni così rapide da rendere necessaria una rilevazione ogni cinque anni; altre caratteristiche di notevole importanza, come quelle relative alla consistenza e alla composizione delle forze del lavoro, possono essere accertate attraverso apposite indagini campionarie regolarmente condotte da vari anni dall'Istituto centrale di statistica.

L'indicazione degli anni in cui devono essere eseguiti i vari censimenti varrà ad evitare le incertezze verificatesi in passato e sarà particolarmente utile agli effetti del tempestivo stanziamento dei fondi occorrenti.

In base al disegno di legge la periodicità decennale dei censimenti agricoli avrà inizio col 1968, a distanza quindi di soli 7 anni dal primo censimento generale dell'agricoltura eseguito, come già detto, il 15 aprile del corrente anno. La norma è intesa ad evitare che la rilevazione abbia luogo in data troppo ravvicinata a quella degli altri due censimenti.

L'assunzione da parte dell'Erario delle spese per i censimenti costituisce una modifica della disposizione dell'articolo 91 — lettera B, n. 27 — del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, che pone tale onere a carico delle Amministrazioni comunali. Non è sembrato, infatti, giustificato

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mantenere il sistema vigente in quanto, indipendentemente da ogni considerazione sulla precaria situazione finanziaria di molti Comuni, si tratta di un servizio di carattere generale che interessa in modo preminente l'attività dello Stato.

I fondi occorrenti saranno messi di volta in volta a disposizione dell'Istituto centrale di statistica (articolo 3, secondo comma), cui è demandato il compito di dirigere e curare l'esecuzione dei censimenti.

Nell'articolo 4 è indicata la formula di copertura della spesa per i censimenti che avranno luogo nel 1961 e con l'articolo 5 si provvede all'abrogazione della legislazione vigente in materia.

Si ha motivo di ritenere che le presenti norme costituiranno un valido strumento per la regolare e coordinata esecuzione dei censimenti generali, i quali rappresentano una premessa indispensabile per l'organica impostazione dei programmi di sviluppo in campo economico e sociale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il censimento generale della popolazione, il censimento generale dell'industria e del commercio e il censimento generale dell'agricoltura sono eseguiti in tutto il territorio della Repubblica a intervalli di dieci anni, a cura dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Il censimento generale della popolazione e il censimento generale dell'industria e commercio sono effettuati negli anni terminanti con uno; il censimento generale dell'agricoltura è effettuato negli anni terminanti con otto.

Le norme di esecuzione dei censimenti generali sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, sentito l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato.

I fondi occorrenti verranno assegnati all'Istituto centrale di statistica che ne renderà conto con apposita gestione.

Art. 4.

La spesa dei censimenti che si effettueranno nel 1961 sarà fronteggiata per l'esercizio 1961-62 con riduzione del fondo iscritto al Capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839 e successive modificazioni, la legge 18 gennaio 1934, n. 120 e tutte le altre disposizioni sulla materia incompatibili con la presente legge sono abrogati.